

e basta, sono quelle che sono: non sono né *prudenti* né *imprudenti*, sicché o si adottano o non si adottano. E qui è evidente che il Tribunale, ossessionato dall'idea di dimostrare che il prezzo pagato da S.G.R. è vile, coglie ogni occasione - anche quella meno adatta - per affermare che la stima a cui quel prezzo viene parametrato (per dimostrarne la pretesa viltà) è una stima prudente anzi «*prudenziale*».

E che senso ha, riferendosi alla perizia Misucci, dire che «*come previsto dalla normativa vigente, fu utilizzato il criterio del presumibile valore di realizzo, esaminando un campione significativo per ammontare, tipologia e distribuzione territoriale?*» (pag. 132 della sentenza).

Qual è la normativa vigente? È forse quella richiamata dalla Dottoressa Misucci nella sua stima, vale a dire l'art. 2424 c.c.? E che cosa c'entra questa normativa?

L'art. 2424 riguarda la redazione del bilancio d'esercizio, mentre qui siamo in uno scenario completamente diverso. È possibile che il Tribunale non sia reso conto del grave errore commesso dalla Dottoressa Misucci?

Ella ha valutato i crediti immaginando di redigere il bilancio d'esercizio della Fedit e dunque di un'azienda in funzionamento. Ma la Fedit non era più un'azienda in funzionamento; era un'azienda in crisi, il cui dissesto metteva in crisi tutto il «*sistema federconsortile*» e rendeva praticamente insolvente la